



Commissione Immigrazione

ORDINE DEL GIORNO:

- ESITI COMMISSIONE IMMIGRAZIONE ANCI NAZIONALE
 - VARIE ED EVENTUALI
-

Temi per proposta ANCI

1) Minori Stranieri Non Accompagnati

→ Strutturazione della prima accoglienza

- Necessaria attivazione di almeno 1 e/o 2 centri di prima accoglienza per MSNA in ogni regione che, per una durata massima di 45/60 giorni, procedono all'identificazione, all'accertamento dell'età, al controllo sanitario e alla verifica della presenza di parenti sul territorio;
- La competenza amministrativa dei centri resta in capo allo Stato;
- In caso di indisponibilità di posti provvede la prefettura competente;
- Decorsi i 45/60 giorni, il minore viene collocato presso un progetto SAI preferibilmente all'interno dello stesso territorio regionale.

→ Ampliamento progetti SAI per MSNA

- Occorre procedere con urgenza a un avviso di ampliamento per ulteriori 5.000 posti SAI.

→ Definizione di un sistema di costi riconosciuto per l'accoglienza

- Occorre consentire ai Comuni di ottenere un finanziamento giornaliero per posto SAI almeno pari al contributo previsto dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (il Fondo garantisce un contributo di 100 euro giornalieri per ogni minore accolto, mentre il costo giornaliero nel SAI si attesta sui 74 euro).

Temi per proposta ANCI

2) Rafforzamento complessivo del SAI

→ Stabilizzazione della rete

- Occorre considerare gli interventi SAI come progetti strutturali e stabili, senza data di scadenza superando l'attuale sistema di formale domanda di prosecuzione allo scadere di ogni triennalità (salva la possibilità di adeguamento dei posti e del budget a disposizione).

→ Semplificazione dei meccanismi di ingresso e ampliamento della rete

- E' necessario semplificare le procedure che regolamentano le modalità di accesso e di ampliamento dei posti.



Temi per proposta ANCI

* Proposte integrate a seguito della Commissione Immigrazione Anci tenutasi il 18 settembre u.s.

3) Meccanismi di incentivi a favore dei Comuni

→ Clausola di salvaguardia

- Riattivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla direttiva del Ministero dell'Interno dell'11 ottobre 2016, che consente ai Comuni che appartengono alla rete SAI, o che intendano aderirvi, di essere esenti dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza.

→ Incentivi economici *

- Prevedere misure di incentivo economico a favore dei Comuni che accolgono in forma strutturale, non una tantum, così da favorire una maggiore disponibilità dei territori.

→ Rafforzamento degli strumenti di sicurezza urbana *

- Prevedere misure straordinarie di rafforzamento degli strumenti di sicurezza urbana (superamento dei limiti alle assunzioni per i vigili urbani e accesso al Fondo per la sicurezza urbana).

4) Iniziative a supporto dei Comuni di frontiera *

- Occorre definire un Piano straordinario per i Comuni di frontiera con interventi mirati che consentano di affrontare la particolare condizione di questi territori (ad es. Ventimiglia).

CPR – Centri di Permanenza per i Rimpatri

Le strutture di trattenimento per stranieri irregolari **sono disciplinate dal testo unico immigrazione** (D.Lgs. 286/1998): si tratta dei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), poi definiti Centri di permanenza temporanea (CPT) e successivamente Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Con il decreto-legge 13 del 2017 i Centri di identificazione ed espulsione (CIE) hanno assunto la denominazione di **Centri di permanenza per i rimpatri (CPR)** (art. 19, comma 1).

I CPR sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998) nel caso in cui non è possibile eseguirlo nell'immediato a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento.

Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni. In casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni.

CPR – Centri di Permanenza per i Rimpatri

Direttiva del 19.05.2022 – Servizi erogati nei centri (art.4)

- Controlli medici all'ingresso;
- Scheda sanitaria individuale;
- Verifica delle condizioni di vulnerabilità che richiedono assistenza da parte dei servizi socio-sanitari presenti nei centri (art. 7 co.5 D.lgs 142/2015)
- Servizi volti ad assicurare la comunicazione fra i trattenuti e gli operatori del centro;
- Custodia effetti personali dei trattenuti;
- Informativa legale e assistenza socio psicologica;
- Procedure per il recupero delle merci per il lavoro svolto durante eventuale periodo di detenzione in istituto di pena (in collaborazione con le Prefetture);
- Servizi connessi alle condizioni materiali di trattenimento;
- Assicurare il raccordo periodo dei servizi alla persona al fine di condividere in maniera strutturata informazioni e situazioni che necessitano di un intervento multidisciplinare.



CPR – Centri di Permanenza per i Rimpatri

Chi non può essere trattenuto (in quanto non espellibile ai sensi dell'art.19 TUI):

- Minori di 18 anni;
- Donne in stato di gravidanza;
- Stranieri in possesso della carta di soggiorno;
- Stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- Stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolari gravità non curabili nel paese di origine;
- Richiedenti asilo le cui condizioni di salute/vulnerabilità di cui all'art. 17 D.Lgs 142/2015 siano incompatibili con il trattenimento (art. 7 co.5 D.lgs 142/2015);
- Stranieri affetti da patologie incompatibili con ingresso e permanenza nel CPR (Direttiva CPR 19.05.2022).



Grazie per l'attenzione
